

(N. 1977)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA RUSSA Vincenzo, ROSI, BAUSI,  
DI LEMBO e DEGOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1982

Norme per il coordinamento del personale delle cancellerie giudiziarie e modifiche organizzative di alcuni servizi degli uffici periferici del Ministero di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — È a conoscenza di voi tutti la legittima insoddisfazione che serpeggia nel Paese per il funzionamento troppo lento e faticoso dell'apparato giudiziario.

La crisi della giustizia non è certo un problema solo dei nostri giorni: da tempo se ne fa oggetto di ampie discussioni, di tavole rotonde ed incontri, ma la sensazione è quella dell'impotenza a risolvere certe difficoltà.

E intanto non si riescono a raggiungere, sulla strada dello snellimento della « macchina giudiziaria », apprezzabili risultati e la situazione continua a peggiorare.

La ragione di ciò va forse ricercata nella convinzione ormai diffusa che per migliorare e innovare sia sempre necessario cambiare tutto e subito.

La soluzione della crisi della giustizia, invece, per non essere esposta al rischio di facili demagogie, richiede interventi graduali e precisi, interventi che sappiano, innanzitutto, incidere sulle strutture.

L'adeguamento delle strutture alle mutate esigenze dell'amministrazione della giustizia costituisce, infatti, un indispensabile presupposto per una gestione più efficiente della giustizia stessa.

In questa direzione è evidente che il terreno sul quale possono essere utilmente esperiti significativi interventi è quello dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Per ottenere servizi efficienti è necessario che i funzionari che vi si dedicano siano dotati di professionalità e competenza, ma anche di una necessaria responsabilità.

Oggi, purtroppo, tutto ciò non si verifica.

Infatti, mentre l'articolo 110 della Costituzione attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la titolarità dei servizi relativi alla giustizia, l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riunisce nella persona del magistrato capo dell'ufficio la dirigenza degli organi giurisdizionali e dell'apparato amministrativo.

Il risultato dell'attuale normativa è perciò una pericolosa confusione dei ruoli tra funzione eminentemente giurisdizionale e attività decisamente amministrativa, che va a tutto discapito dell'efficienza della gestione dell'apparato giudiziario nel suo complesso.

In tal senso, il presente disegno di legge, analogo ad altro presentato alla Camera dei deputati il 16 dicembre 1981 dagli onorevoli Mora, Gitti e Bonferroni, ha l'obiettivo di imprimere una maggiore efficienza operativa alle strutture degli uffici giudiziari, per renderle idonee ad affrontare con profitto le innovazioni legislative che il Parlamento si appresta ad introdurre, per esempio, con la riforma dei codici di procedura, in particolare di quello di procedura penale.

Esso intende raggiungere questo risultato mediante una più appropriata distinzione dei compiti svolti dai magistrati e dai cancellieri.

Ecco perchè diviene cardine fondamentale del presente disegno di legge l'abolizione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che appunto codifica la cosiddetta doppia titolarità, in capo al magistrato, della dirigenza dell'ufficio amministrativo e dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Questa perniciosa confusione dei ruoli, che, del resto, affonda le sue radici nel vecchio testo dell'ordinamento giudiziario del 1941 (vedi regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, articolo 196), trova finalmente in tale disegno di legge idonea soluzione.

Ma ciò non sarebbe ancora sufficiente, perchè, come si dice, a maggior onore deve corrispondere anche maggior onere.

Per tale ragione, si ritiene indispensabile, insieme con la distinzione e il riconoscimento delle funzioni, attribuire ai funzionari amministrativi anche quelle responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali contemplate dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per concludere, è necessario sottolineare che questi riconoscimenti sono sacrosantamente dovuti ai funzionari amministrativi degli organi giudiziari, e non possono più essere differiti, se solo si pensa che l'accesso alla carriera direttiva dei funzionari di cancelleria è subordinata al possesso del diploma di laurea e al superamento di un severo concorso ministeriale al quale seguono corsi di formazione professionale della durata di sei mesi e successivi corsi di aggiornamento e perfezionamento presso le scuole della pubblica amministrazione.

Solo il superamento di tutte queste prove consente l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Si deve perciò riconoscere che una siffatta preparazione professionale è più che sufficiente a offrire idonee garanzie, anche sul piano culturale, di un puntuale e corretto svolgimento di quelle mansioni che il presente disegno di legge intende attribuire ai funzionari degli uffici giudiziari.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia ».

**Art. 2.**

Nell'ambito dei compiti spettanti al Ministro di grazia e giustizia in ordine all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il personale della carriera direttiva dell'Amministrazione giudiziaria preposto alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie esercita, nei confronti del personale addetto a tali uffici, le attribuzioni che il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riconosce al capo dell'ufficio.

Si estendono al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie le funzioni riconosciute dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le responsabilità previste dall'articolo 19 dello stesso decreto.

I provvedimenti previsti e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono di competenza dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali sono tenuti ad assicurare tempestivamente la piena efficienza dei servizi a loro affidati sulla base delle direttive impartite dal Ministero di grazia e giustizia e delle esigenze rappresentate dagli organi giudiziari.

**Art. 3.**

Sono a carico dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie le responsabilità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

## Art. 4.

I dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie fanno parte della commissione prevista dal paragrafo 1, numero 3, delle istruzioni per l'attuazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, di cui alla circolare n. 2608 del 21 luglio 1941 del Ministro di grazia e giustizia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 32 del 12 agosto 1941, operante nella sede dove i medesimi prestano servizio.

## Art. 5.

I funzionari che dirigono le cancellerie delle preture esercitano la sorveglianza sui servizi degli uffici di conciliazione d'intesa con le amministrazioni comunali.

Entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno trasmettono specifica relazione al dirigente la cancelleria del tribunale.

## Art. 6.

I dirigenti delle cancellerie delle corti d'appello e i funzionari preposti alla direzione delle cancellerie dei tribunali e delle preture, di concerto con gli ispettori distrettuali, accertano le esigenze strutturali e funzionali degli uffici del distretto. Il dirigente della cancelleria della corte d'appello informa il Ministero di grazia e giustizia con relazione semestrale o, se del caso, con periodicità più ridotta.

Analogo obbligo di accertamento e di informazione incombe al dirigente delle segreterie della procura generale presso la corte d'appello in relazione alle procure dipendenti.

## Art. 7.

In ogni precedente legge o provvedimento normativo relativo al funzionamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie la dizione « capo dell'ufficio » deve essere sostituita dall'altra « funzionario dirigente la cancelleria ».